



Aggiornamento dell'indennità di 600 euro per emergenza Coronavirus

Circolare di aggiornamento n. 3/2020

È stato approvato il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro che riconosce a **lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali** private un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020.

È stata anche rettificata la FAQ sul sito del MEF relativa ai rappresentanti e agli **agenti di commercio**: l'aggiornamento della medesima risposta li **include**, come gli altri iscritti alla Gestione commercianti INPS.

Venendo ad esaminare l'indennità delineata dal decreto del Ministero del Lavoro, a differenza di lavoratori autonomi, parasubordinati e determinate categorie di subordinati iscritti all'INPS, i professionisti delle Casse private hanno accesso alla misura di sostegno nel rispetto di condizioni:

- di natura reddituale, con distinzione in due fasce; - di tipo contributivo, perché il richiedente deve aver adempiuto agli obblighi contributivi relativi al 2019. Rispetto ai limiti reddituali, l'indennità è riconosciuta ai professionisti che abbiano percepito nel 2018: - un reddito complessivo non superiore a **35.000** euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria; - un reddito complessivo compreso tra **35.000 e 50.000** euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell'emergenza sanitaria. Per cessazione dell'attività, s'intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa s'intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Ai fini del computo delle predette soglie sono inclusi i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca (artt. 3 del DLgs. 23/2011 e 4 del DL 50/2017). L'indennità a carico del Fondo di ultima istanza **non è cumulabile** con altre erogazioni a sostegno del reddito quali il trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) o l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" (art. 19 del DL 18/2020), il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) (art. 20 del DL 18/2020), l'assegno ordinario in sostituzione di assegno di solidarietà in corso (art. 21 del DL 18/2020), il trattamento per CIG in deroga (art. 22 del DL 18/2020), le indennità di 600 euro per autonomi, parasubordinati e subordinati iscritti all'INPS e per collaboratori sportivi (artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 18/2020), il reddito di cittadinanza. Le domande per l'indennità dovranno essere presentate, **dal 1°**

aprile 2020, ad un solo ente previdenziale cui si è iscritti e per una sola forma di previdenza obbligatoria, utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa. Il professionista dovrà certificare, sotto la propria responsabilità: - di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; - di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito, né del reddito di cittadinanza; - di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; - di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai limiti sopra indicati; - di aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni dell'attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l'emergenza sanitaria. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali. Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle somme, sono considerate **inammissibili** le istanze prive di alcuni dei requisiti sopra indicati, oppure presentate dopo il 30 aprile 2020. Le Casse provvederanno all'erogazione delle somme nell'**ordine cronologico** di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti, e trasmetteranno l'elenco dei soggetti beneficiari ad Agenzia delle Entrate ed INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli sulla spettanza dell'indennità, nonché ai Ministeri vigilanti per il monitoraggio del limite di spesa.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

CLA Partners